

## SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

2 dicembre 2004 (1)

Copyright: [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int)

Su questa sentenza vedere: [Gestione integrata dei rifiuti: l'Italia condannata per la mancata trasposizione della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti](#) di **Andrea Quaranta**

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/76/CE – Incenerimento dei rifiuti – Mancata attuazione»

Nella causa C-97/04,  
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE,  
proposto il 26 febbraio 2004,  
**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dai sigg. R. Amorosi e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

**Repubblica italiana**, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. E. Levits (relatore), giudici,  
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs  
cancelliere: sig. R. Grass  
vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

### Sentenza

1

Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91), o non avendogliele in ogni caso comunicate, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2

L'art. 21, n. 1, della direttiva 2000/76 prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima entro il 28 dicembre 2002 e che ne informino immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla detta direttiva o devono essere corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento devono essere decise dagli Stati membri.

3

Non essendo stata informata delle misure adottate per assicurare l'attuazione della direttiva 2000/76 nel diritto italiano nel termine previsto dalla detta direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver invitato la Repubblica italiana a presentare le proprie osservazioni, il 7 luglio 2003, la Commissione ha emesso un parere motivato, chiedendo a tale Stato membro di adottare i provvedimenti necessari a conformarsi ad esso entro due mesi a decorrere dalla sua notificazione.

4

Nella loro risposta del 25 settembre 2003, le autorità italiane hanno informato la Commissione che l'attuazione della direttiva 2000/76 aveva comportato un certo ritardo, ma che detta attuazione poteva essere completata molto presto. Non avendo ricevuto in seguito alcuna comunicazione da parte del governo italiano, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

5

Nel caso di specie è assodato che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, i provvedimenti diretti ad assicurare l'attuazione della direttiva 2000/76 nell'ordinamento giuridico italiano non erano stati adottati.

6

Pertanto il ricorso proposto dalla Commissione si deve considerare fondato.

7

Conseguentemente occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/76, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, in particolare dell'art. 21, n. 1, della medesima.

### **Sulle spese**

8

Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

la Corte (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)

**La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, in particolare dell'art. 21, n. 1, della medesima.**

2)

**La Repubblica italiana è condannata alle spese.**